

# LO PSICOLOGO E L'USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL: I RISVOLTI LEGALI PER LA PROFESSIONE

Mail [info@studiolegalepatrignani.it](mailto:info@studiolegalepatrignani.it)  
Pec [margherita.patrignani@ordineavvocatirimini.it](mailto:margherita.patrignani@ordineavvocatirimini.it)  
Sito web [www.studiolegalepatrignani.com](http://www.studiolegalepatrignani.com)

ANCONA, 23 MAGGIO 2019

*Studio Legale*  
*Avv. Margherita Patrignani*

Copyright © STUDIO PATRIGNANI 2019 - Tutti i diritti sono riservati



# NOI ABBIAMO VISSUTO QUESTO



## COS'È IL WEB?

Il web non è semplicemente **cyperspazio**, cioè un luogo virtuale inabitato,  
ma un **ambiente relazionale**, la dimensione digitale dello spazio web  
che è ospitale **perché vi abitano le persone**



# ..E I SOCIAL MEDIA?


I media sociali rappresentano fondamentalmente un **cambiamento** nel modo in cui la gente **apprende, legge e condivide informazioni e contenuti.**

(**social network** = reti sociali, relazioni che nascono grazie ai social media)

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

# IDENTITÀ DIGITALE



... SEGUE ...

## **Social recruiting**

- Responsabilità e interesse personale
  - Responsabilità verso la categoria
  - Immagini pubbliche (foto profilo)
  - Condivisioni superficiali

**...TUTTO è MEMORIA!**

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

...TU RAPPRESENTI TE STESSO E LA TUA CATEGORIA

(la percezione è 'potere')



# Dalla Digital identity, all'IDENTITY WORK

## **Comunicare valore → Educare**

Non solo attraverso contenuti,  
ma con il nostro **stile personale**  
il nostro **modo di abitare la Rete**  
Il ‘bagaglio mnemonico’ dei nostri profili,  
si costruisce quotidianamente

*(tu come comunichi? Cosa comunichi?)*

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

# IL WEB E I SOCIAL SONO GRATIS?

## FATTI RECENTI: CAMBRIDGE ANALYTICA

I nostri gusti personali, le connessioni, i messaggi possono rivelare davvero molto di noi. Ci sono aziende come ad esempio la *The Psychometrics Centre*, nata nell'università di Cambridge, che dall'analisi di questi dati arriva addirittura a proporre analisi preventive su stati d'animo e malattie come la depressione. O ancora la tanto discussa *Cambridge Analytica*, che punta alla profilazione psicologica degli utenti per proporre la comunicazione e la pubblicità più adatta a un determinato profilo. Attorno a questa azienda si è scatenato un vero polverone dopo che si è saputo che avevano collaborato con Trump durante la sua campagna elettorale<sup>34</sup>. Sembra insomma davvero che ci stiamo avvicinando a vivere concretamente un *The Circle* e che questo non sia più un semplice film, ma per certi aspetti un'inquietante realtà. Se è quindi vero che, come recita una frase del film, «*la tua esperienza condivisa diventa conoscenza per l'umanità*», è necessario essere lucidi e sapere che c'è anche chi può utilizzare la nostra conoscenza, i nostri usi e gusti personali pensando di arrivare a **manipolare le nostre scelte**. Ancora una volta se non poniamo attenzione a questi argomenti, se non sappiamo come funzionano queste dinamiche, rischiamo di scoprirci protagonisti di un sistema nel quale non sapevamo nemmeno di essere parte.


Amici, connessioni e altre persone con cui giochi potranno vedere la tua attività di gioco. Il gioco avrà accesso alle informazioni del tuo profilo pubblico e alle persone che conosci che usano questo gioco come te. Il gioco potrebbe inviarti messaggi con comunicazioni, suggerimenti e molto altro.

Normativa sulla privacy di social sweethearts GmbH 



Amici, connessioni e altre persone con cui giochi potranno vedere la tua attività di gioco. Il gioco avrà accesso alle informazioni del tuo profilo pubblico e alle persone che conosci che usano questo gioco come te. Il gioco potrebbe inviarti messaggi con comunicazioni, suggerimenti e molto altro.

Normativa sulla privacy di social sweethearts GmbH 

  Gioca subito

← Facebook

Cerca su Facebook

Home | Margherita

Profilo | Sezione Notizie | Messenger | Collegamenti rapidi | Studio Legale Patrignani | Esplora | Amici | Gruppi | Eventi | Accadde oggi | Elementi salvati | Pagine | Più recenti | Giochi | Invia o richiedi denaro

Le tue preferenze relative alle inserzioni di Facebook

Scopri cosa influenza le inserzioni che vedi e controlla la tua esperienza pubblicitaria.

I tuoi interessi

Beni di lusso | Affari | Shopping e moda | Calcio | Ab

Vedi tutti i tuoi interessi >

Inserzionisti

Le tue informazioni

Impostazioni delle inserzioni

Nascondi argomenti delle inserzioni

Funzionamento delle inserzioni di Facebook

Registro attività

Collegamenti rapidi alla privacy

Segnala un problema

Preferenze della sezione Notizie

Impostazioni

Impostazioni di pagamento

Certificazione

Conformità normative

Licenze

Esci

GRUPPI SUGGERITI

Amici per una passione... 1.409 membri | Iscriviti

Vendo e scambio a Ro... 121.177 membri | Iscriviti

I matti 12.656 membri | Iscriviti

Versione: 186.0.0.83.783



11

Cerca  Margherita | Home | Crea |     

 Istruzione 

 Queste impostazioni influiscono solo sul modo in cui determiniamo se mostrarti determinate inserzioni. Non modificano quali informazioni sono visibili sul tuo profilo o chi può vederle. Potremmo comunque aggiungerti a categorie correlate a questi campi (vedi [Your categories](#) sopra).

La sezione **Informazioni su di te** ti è stata utile? [Sì](#) [No](#)

 **Impostazioni delle inserzioni** 

**Inserzioni basate sui dati raccolti dai partner**  [Autorizzazione negata](#)

Per mostrarti inserzioni migliori, usiamo i dati relativi alle tue attività al di fuori dei [prodotti delle aziende di Facebook](#) che ci forniscono inserzionisti e altri partner.

**Inserzioni basate sulla tua attività nei prodotti delle aziende di Facebook che vedi altrove**  [Autorizzazione negata](#)

Quando ti mostriamo inserzioni al di fuori dei [prodotti delle aziende di Facebook](#), ad esempio su siti web, app e dispositivi che usano i nostri servizi pubblicitari, usiamo i dati relativi alle attività che esegui nei prodotti delle aziende di Facebook per renderle più pertinenti.

**Inserzioni che includono le tue azioni social**  [Solo i miei amici](#)

Potremmo includere le tue azioni social nelle inserzioni, ad esempio l'aggiunta di "Mi piace" alla Pagina che pubblica l'inserzione. Chi può vedere queste informazioni?

La sezione **Impostazioni delle inserzioni** ti è stata utile? [Sì](#) [No](#)

 **Nascondi argomenti delle inserzioni**

 **Come funzionano le inserzioni di Facebook** 

Copyright © STUDIO PATRIZI

SE TI CERCO COSA TROVO? (TI TROVO?)



Ti sei mai **googolato**?



Cerca con Google

Mi sento fortunato

IDENTITA' VIRTUALE=IDENTITA' REALE  
IDENTITÀ AZIENDALE/ASSOCIAZIONE



IDENTITA' VIRTUALE=IDENTITA' REALE  
IDENTITÀ AZIENDALE/ASSOCIAZIONE



# ERRORI COMUNI SULLA COMUNICAZIONE DIGITALE

- Assenza di presidio online
- Siti vecchi, non responsive, difficilmente navigabili
- Fan page/profilo abbandonati
- Incoerenza di immagine
- Account incompleti senza informazioni
- Doppi/tripli account
- Confusione nel comunicare persona VS categoria
- Scarsa capacità di valorizzarsi
- Post fuori focus (dicotomia comunicativa - abuso di 'ironia')
- Condivisioni superficiali
- Incapacità nella gestione di commenti (crisis management)
- Pericolo di sovra-esporsi...

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

# PARTI DA QUI E COMINCIA A METTERE ORDINE

- 1) Identità (chi sei?)
- 2) Conoscenza
  - (consapevolezza di se stessi)
- 3) Comunicazione
  - (Come lo fai? Dove? Perché?)
- 4) Networking (con chi?)

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

Copyright © STUDIO PATRIGNANI 2019 - Tutti i diritti sono riservati

PARTI DA QUI E COMINCIA A METTERE ORDINE

**Google>**

<https://support.google.com/accounts/answer/1228138?hl=en>

**Stalskan>**

<https://stalkscan.com/>

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

Copyright © STUDIO PATRIGNANI 2019 - Tutti i diritti sono riservati

## Google Account Help

GOOGLE ACCOUNT 

## Manage your information

Choose [privacy settings](#) that are right for you, and receive reminders to check them regularly. 

## Manage your online reputation

Nowadays, more and more personal information surfaces on the web. For example, some of your friends might mention your name in a social network or tag you on online photos, or your name could appear in blog posts or articles.

Google Search is often the first place people look for information that's published about you. Here are a few ways to manage your online reputation and help control what people see when they search for you on Google:

1. [Search for yourself](#)

2. [Create a Google Account](#)

3. [Remove unwanted content and the associated search results](#)

### Manage your information

[Verify your Google Account](#)

[Check for an existing account](#)

[Change your Google Account name & other info](#)

[Set up a recovery phone number or email address](#)

[Change the phone number on your account & how it's used](#)

[Change the email address for your account](#)

[Get a summary of data in your Google Account](#)

[Download your data](#)

[Change who's saved & suggested as contacts](#)

1. cercati,
2. crea un account
3. rimuovi contenuti che non vuoi siano associati a te

## Gestione della tua reputazione online

Oggi circola sul Web una quantità sempre maggiore di informazioni personali. Ad esempio, qualche tuo amico potrebbe menzionare il tuo nome su un social network o taggarti in alcune foto online, oppure il tuo nome potrebbe comparire in post di blog o articoli.

La Ricerca Google è spesso il primo posto in cui le persone cercano eventuali informazioni pubblicate su di te. Di seguito sono descritti alcuni modi che ti aiuteranno a gestire la tua reputazione online e a controllare quali contenuti vengono visualizzati dalle persone che ti cercano su Google:

### 1. Cerca il tuo nome

Cerca il tuo nome su Google per verificare quali informazioni vengono visualizzate su di te.

### 2. Crea un account Google

Con un account Google puoi [gestire le informazioni](#) (quali biografia, dati di contatto e altre informazioni su di te) che vengono visualizzate dagli utenti dei servizi Google.

### 3. Rimuovi i contenuti indesiderati e i risultati di ricerca associati

Se trovi contenuti online (ad esempio il tuo numero di telefono o una foto che ti ritrae in una situazione inappropriate) che preferisci non vengano visualizzati online, prima di tutto stabilisci se i contenuti sono sotto il tuo controllo o sotto il controllo di qualcun altro. Se i contenuti indesiderati si trovano su un sito o in una pagina che non è sotto il tuo controllo, puoi seguire i nostri suggerimenti sulla [rimozione di informazioni personali da Google](#).

### Gestire le informazioni personali

- [Verificare l'Account Google](#)
- [Controllare se è già stato creato un account](#)
- [Cambiare il nome e altri dati dell'account Google](#)
- [Configurare indirizzi email o numeri di telefono di recupero](#)
- [Modificare il numero di telefono nell'account e le modalità in cui viene utilizzato](#)
- [Modificare l'indirizzo email per l'account](#)
- [Ricevi un riepilogo dei dati nel tuo Account Google](#)
- [Download dei dati](#)
- [Modificare chi viene salvato e suggerito come contatto](#)
- [Gestire le password salvate nell'Account Google](#)
- [Gestione della tua reputazione online](#)
- [Sincronizzare le password su tutti i dispositivi](#)
- [Bloccare o sbloccare gli account di altre persone](#)

# stalkscan.com

All 'public' info Facebook doesn't let you see

👉 Enter the link of the profile you want to check 👈



**Attention:** this tool does **not** violate Facebook's privacy settings. 'Only me' stays 'only me'. It only shows hidden content you have access to, on Facebook.

Tweet

... da ricordare ...

È tua personale responsabilità la scelta:

- della **tua identità digitale** (Categoria)
- della **Social Media Policy**
- della **scelta dello stile comunicativo**
- della **selezione e qualità dei contenuti**
- **da condividere e dei tuoi contatti**
- della **verifica delle fonti**
- della **tua formazione/informazione**

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... da ricordare ...

## RACCOMANDAZIONI SU COSA **NON** FARE SUI SOCIAL:

- NON fotografare assistiti o colleghi usando dispositivi personali.
- NON girare video usando dispositivi personali.
- NON “taggare” assistiti o famigliari sui social media.
- NON fare commenti su assistiti, colleghi o datori di lavoro.
- NON diffondere informazioni sui social riguardanti assistiti o famigliari.
- NON pubblicare contenuti a nome dell’azienda per cui si lavora, salvo diverse indicazioni dell’azienda stessa.
- RICORDARSI che il web non dimentica mai ogni cosa che si pubblica e sarà sempre reperibile.

---

*Avv. Margherita Patrignani*

## L'EVOLUZIONE: DALLA STAMPA AGLI ORDINI PROFESSIONALI

### **COMUNICATO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 29 MARZO 2017**



**OGGETTO: «Diffusione di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all'interno di strutture sanitarie»**

- **NOTIZIE DI STAMPA:** dilagante fenomeno di pubblicazione di fotografie e selfies sui social networks scattate da professionisti sanitari durante l'attività lavorativa
- **IMPORTANZA DELLE CONSEGUENZE:** rischio per il rispetto della privacy del paziente, compromissione dell'immagine dei sanitari e del rapporto di fiducia tra paziente e SSN

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

... la strategia di contrasto ...

## **PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 13/10/2018**

### **SU CONDOTTA SOCIAL DEGLI ISCRITTI**

- 102 presidenti degli Ordini provinciali riuniti nel Consiglio nazionale hanno sottoscritto un documento sulla condotta dei loro iscritti sui social: ogni comportamento che leda la professione e l'immagine dei professionisti attraverso i social sarà punito
- i rappresentanti di tutti gli Ordini delle Professioni Infermieristiche d'Italia si impegnano in prima persona a fungere da guida e da esempio per un corretto uso della comunicazione social e web e altrettanto si impegnano a vigliare e a far rispettare la deontologia che sempre più spesso viene a mancare, e con essa ogni elemento valoriale, sulle piattaforme social e web

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

## CASI PRATICI

MAGGIO 2009



Copyright © STUDIO PATRIGNANI 2019 - Tutti i diritti sono riservati

» Corriere della Sera > Cronache > *I pazienti intubati finiscono su Facebook*



IL CASO ALL'OSPEDALE DI UDINE. AVVIATI ACCERTAMENTI

## I pazienti intubati finiscono su Facebook

*Foto visibili a tutti sul profilo di un'infermiera. Un medico: «È un fatto inaudito»*



Una delle foto pubblicate su Facebook

**MILANO** — Un banale album fotografico tra colleghi di reparto. Come ce ne sono tanti. Infermieri e medici che sorridono alla macchina fotografica, approfittando di qualche momento di relax in ospedale. E che si scambiano in Rete commenti innocenti: «grande doctor!», «che tempi», «sembra Natale». Peccato che, tra una foto di gruppo e quella di uno spuntino, tra una flebo e una camminata in corsia, l'obiettivo abbia catturato anche l'immagine dei pazienti ricoverati nella terapia intensiva. Anziani intubati e incoscienti. E che, senza saperlo, dalle stanze dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sono finiti direttamente su Internet. Perché le immagini sono state incautamente pubblicate da un'infermiera sul proprio profilo di Facebook e sono adesso visibili a tutti. Senza alcuna restrizione: chiunque può sfogliarle con un clic.

## CASI PRATICI

DICEMBRE  
2015

## NAPOLITODAY

### Selfie in sala operatoria: la nuova moda "insana" dei medici

La scoperta shock: le equipe si immortalano durante gli interventi chirurgici con tanto di guanti e camici insanguinati. Succede a Napoli, ad Avellino, nel salernitano

Redazione

02 dicembre 2015 13:18



**I** selfie arrivano anche negli ospedali nelle sale operatorie. In particolare i medici napoletani sembrano i più attivi tra gli autori di autoscatti con pazienti stesi in attesa di essere operati. Le fotografie vengono poi poste sui social network dei medici e diventano di dominio pubblico, con poco rispetto della privacy dei degeniti.

**MODA** - L'insana moda è stata denunciata dal *Corriere del Mezzogiorno*. Una équipe medica tutta al femminile di Napoli, ad esempio, ha pensato bene di pubblicare una foto mentre era in corso un intervento. Ma ovviamente non si tratta dell'unico caso. Basta visitare le pagine social di medici, odontoiatri e infermieri per notare come tale fenomeno stia prendendo sempre più piede.

**CATTIVO GUSTO** - Il selfie in sala operatoria, certo, non è un reato, "ma non appare sinonimo di classe e buon gusto". E non finisce qui.

*Nel salernitano due dottoresse, postano sui social una foto con un paziente intubato. Il cui volto è parzialmente riconoscibile. E riecco il copione: capello appena curato dal parrucchiere, trucco marcato sugli occhi, mascherine alla moda. Una sfilata che contagia. Anche i colleghi uomini. In provincia di Avellino, un medico entra in sala operatoria con una tuta anti contaminazione. Di spalle, fa capolino la gamba del paziente. Lo stesso che rende reale, bella e affascinante una professione spettacolarizzata sui social.*

Copyright © STUDIO PATRIGNANI 2019 - Tutti i diritti sono

riservati

## CASI PRATICI

MARZO 2016

**BRESCIATODAY**

### **Medici del Civile si fanno un ‘selfie’ con una donna in gravi condizioni**

Nei guai un anestesista e un perfusionista del Civile di Brescia: si sono scattati una foto con una paziente ancora priva di conoscenza, da poco operata e pronta per essere trasferita a Padova

**Redazione**

14 marzo 2016 08:16



Si sono scattati un selfie con vista paziente in gravi condizioni, una donna intubata, appena operata, che doveva essere trasferita da ospedale a ospedale, da Brescia a Padova. E due operatori sanitari del Civile cittadino, un anestesista e un perfusionista, ora sono nei guai per quello scatto incriminato.

Copyright © STUDIO PATRIGNANI 2019 - Tutti i diritti sono riservati

## CASI PRATICI

FEBBRAIO  
2019

### **Scatta foto ad una paziente psichiatrica in bagno e la mette nel web, infermiere alla sbarra**

L'operatore sanitario ha pubblicato la foto sui social denigrando la donna e le condizioni di lavoro

**Umberto Maiorca**  
25 febbraio 2019 11:38



Un operatore sanitario di Città di Castello è finito davanti al giudice per aver pubblicato la foto di una paziente sui social senza il suo permesso.

Secondo la ricostruzione della procura perugina, l'uomo avrebbe ripreso con il proprio telefonino, senza un apparente motivo, una paziente con problemi psichici ricoverata in ospedale, mentre si trovava in bagno.

Nel capo d'imputazione si legge che la "ritraeva seduta sul water con la biancheria abbassata" e dopo aver scattato la fotografia, la pubblicava sul proprio profilo sociale con intento denigratorio.


La vicenda era subito emersa con forza ed era stata condannata dall'ospedale con sospensione del dipendente. La foto era poi stata allegata alla denuncia fatta dai familiari della paziente, costituitisi parte civile tramite l'avvocato Gianni Zurino.

## CASI PRATICI

PROBLEMI  
PROFESSIONALI



- per foto di malati NON consenzienti alla divulgazione (o impossibilitati)
- per COMMENTI gravi
- per MANCATA attività dovuta ai tempi eccessivi trascorsi sulla Rete



- ✓ **FOTO IN RETE/SOCIAL DEL PROPRIO PROFILO «NON PROFESSIONALI»**
- ✓ **POST CHE RIPORTANO STRALCI DEI COLLOQUI CON I PAZIENTI O CHE RIPORTANO I RIFERIMENTI A CASI CONCRETI TRATTATI RISPETTO AI QUALI IL LETTORE/PAZIENTE POSSA RICONOSCERSI**
- ✓ **FOTO IN CLASSE CON ALUNNI MINORI**
- ✓ **ATTENZIONE AI COMMENTI SUI SOCIAL DENIGRATORI, DI RABBIA O CHE MANIFESTANO IDEOLOGIE POLITICHE O SOCIALI IN MODO ESTREMO (ART. 3 CODICE DEONTOLOGICO: [...] deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale [...])**

- per foto di malati NON consenzienti alla divulgazione (o impossibilitati)
- per COMMENTI gravi
- per MANCATA attività dovuta ai tempi eccessivi trascorsi sulla Rete

## LE CONSEGUENZE DELL'USO ILLEGITTIMO DEI SOCIAL: LE FORME DI RESPONSABILITÀ

### **IL CASO:**

**Quattro infermieri e un medico, durante il turno notturno, in un reparto di rianimazione si sono travestiti da mummie utilizzando materiale sanitario in dotazione alla struttura e si sono fatti fotografare con atteggiamento goliardico, violando anche il divieto di fumo negli stessi locali della terapia intensiva. Le foto sono poi state pubblicate sul social network Facebook.**

**Sono stati tutti sottoposti a procedimento disciplinare: sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di venti giorni**  
(provvedimento impugnato dal medico innanzi al Tribunale sez. lav. Grosseto sentenza 21 settembre 2012, n. 355 di rigetto)

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

Stigmatizzati due ordini di comportamenti:

- Da un lato di avere utilizzato “materiali sanitari con finalità goliardiche durante l’orario di servizio, ovvero nella violazione del divieto di fumo e nella pubblicazione sul social network “facebook” di alcune fotografie
- di “aver assistito ai quei fatti, assumendo un comportamento divertito e goliardico e nell’aver scattato le foto all’interno dell’U.O. di terapia intensiva, oltre che nel non aver collaborato con gli addetti alla struttura”

5 FORME DI RESPONSABILITÀ:

1. Deontologica
2. Disciplinare per violazione del CCNL
3. Civile per danno all’immagine
4. Penale
5. Per violazione delle disposizioni in materia di privacy

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

## 1. RESPONSABILITA' DEONTOLOGICA:

### **Capo II – Rapporti con l'utenza e con la committenza**

**Articolo 28:** Lo psicologo evita commisioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque **arrecare danno all'immagine sociale della professione.** [...]

### **Capo IV – Rapporti con la società**

**Articolo 39:** Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di **aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.**

**Articolo 40:** Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo **non assume pubblicamente comportamenti scorretti** finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di **trasparenza e veridicità del messaggio** il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel **rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.** La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

## UNA NOVITA' IMPORTANTE!

### **LEGGE 145/2018 – ART. 1 COMMI 525/536 = LEGGE DI BILANCIO 2019 IN VIGORE DAL 01/01/2019**

«Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie [...] possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria»

[INFO AMMESSE: per es. titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, prezzo e *Studio Legale* costi complessivi della prestazione]

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

## **LEGGE 145/2018 – ART. 1 COMMI 525/536 = LEGGE DI BILANCIO 2019 IN VIGORE DAL 01/01/2019**



### **CFR: Articolo 40 COD. DEONT.**

«Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, **lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti** finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato **nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione**. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica»

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

## IN CASO DI VIOLAZIONE:



1. **RESPONSABILITA' DISCIPLINARE/DEONTOLOGICA con procedimento dell'Ordine**
2. **PROCEDIMENTI SANZIONATORI AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – sanzioni amministrative pecuniarie) su segnalazione dell'Ordine**



## TUTELA DELLA PROFESSIONE DA PARTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

## 2. LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CCNL

### CCNL del comparto SANITA' Periodo 2016-2018 - TITOLO VI RESPONSABILITA' DISCIPLINARE (art. 64, comma 3)

- b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
- c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

## Art. 54 D.lgs. N. 165/2001

CODICE DI COMPORTAMENTO GENERALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI  
(D.P.R. n. 62/2013) E CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIFICO DI  
CIASCUNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

↓

- **Art. 10. Comportamento nei rapporti privati:** Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e **non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione**

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

- **Art. 12. Rapporti con il pubblico:** [...] 5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione
- **Art. 16. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice:** 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatore al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, [...]

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

## CODICE CIVILE

- **Diligenza del prestatore di lavoro - Art. 2104 c.c.:**

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

- **Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro - Art. 2105 c.c.:** Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

- **Sanzioni disciplinari nei confronti del prestatore di lavoro - Art. 2106 c.c.:** L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

## **DUNQUE:**

L'utilizzo dei Social network nei luoghi di lavoro è ormai una costante spina nel fianco anche nei delicati settori di degenza degli ospedali.

Per la giurisprudenza: l'abuso della gran parte dei Social media (**foto, selfie, commenti**) è un comportamento di rilevanza disciplinare per la parte goliardica che viene enormemente amplificata proprio dalla pubblicazione



## **APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI:**

**DAL RIMPROVERO VERBALE, ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO  
CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, FINO AL LICENZIAMENTO  
(v. caso Daniela Poggiali)**

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

### 3. LA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNO ALL'IMMAGINE

La gravità oggettiva dei fatti è, inoltre, valutata rispetto al **clamore della vicenda (fatti resi noti da numerosi quotidiani e da emittenti locali e nazionali)** ed al danno di immagine subito **non solo dall'Azienda locale ma dall'intero Servizio Sanitario Nazionale**

Il danno all'immagine determina il tipo di sanzione applicabile dal datore di lavoro – v. art. 16 comma 2 del DPR 62/2013



Il danno all'immagine della pubblica amministrazione causato dal funzionario rientra tra i casi di responsabilità amministrativa che mettono in luce aspetti di cattiva amministrazione che si sostanzia in sprechi, disservizi, inefficienza ed in generale reati contro la pubblica amministrazione. La Corte dei Conti qualifica tale danno come “danno esistenziale all'immagine” (così definito dalla sentenza delle sezioni Riunite della Corte dei Conti n° 10/QM/2003) che si insidia nel comportamento del funzionario pubblico (avendo riferimento ad impiegati, amministratori e dirigenti) e porta all'alterazione dell'identità della P.A. apparente di questa una immagine negativa.

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

### **L'infermiera e le foto sul web indaga anche la Corte dei conti**

**Danno d'immagine per le foto pubblicate su Facebook: è l'ipotesi a cui sta lavorando la Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia.** Oltre a essere stata iscritta al registro degli indagati dalla Procura di Udine per interferenze illecite nella vita privata, J. M. finisce infatti sotto l'occhio della Procura della Corte dei conti.

Il procuratore Maurizio Zappatori ha aperto un fascicolo per accertare l'ipotesi di danno d'immagine per l'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine da parte dell'infermiera di 29 anni che ha pubblicato sul social network alcune foto di pazienti ricoverati in terapia intensiva.

**«Abbiamo avviato un'inchiesta – ha detto – per vedere se ci siano gli estremi di danno d'immagine per l'ospedale** da parte di chi ha compiuto l'azione». Non è ancora stato quantificato il danno: le indagini della Procura sono nella fase iniziale.

Ma gli accertamenti saranno fatti, fino in fondo.

Il Messaggero, 23/5/2009

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

## 4. LA RESPONSABILITA' PENALE PER AVER COMMESO UN REATO

**Nel caso di pubblicazione dei dati dei pazienti, va ricordato che il codice penale punisce rivelazione del segreto professionale per fatti che devono rimanere segreti e non rivelati senza giusta causa e la rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio**

**PRESUPPOSTO: Lo psicologo è tenuto, nell'ambito della sua attività, a mantenere il riserbo sulle notizie apprese in virtù del rapporto con il paziente; tale dovere è previsto nel Codice Deontologico:**

- **Articolo 26** : Lo psicologo è **strettamente tenuto al segreto professionale**. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
- **Articolo 16**: Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da **salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione**.
- **Articolo 17**: **La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.**

[...]

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

**Art. 622 cod. pen. – RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE:** “*chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impegnà a proprio od altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocimento, con la **reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516**. [...] Il delitto è punibile a querela della persona offesa”*



- La rivelazione del segreto professionale **RIGUARDA IL SANITARIO CHE SVOLGE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE**
- Le informazioni coperte dal segreto possono riguardare non solo i dati clinici del paziente, ma anche aspetti della vita intima appresi nell'ambiente domestico durante, ad esempio, prestazioni domiciliari
- La rivelazione della notizia può avvenire attraverso comunicazioni scritte, verbali, cenni, ed è sufficiente, perché si configuri il reato, che la notizia venga divulgata anche ad una sola persona

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

## **Art. 326 cod. pen. – RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO:**

*“il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni**. Se l'agevolazione è soltanto colposa, **si applica la reclusione fino a un anno** [...]”*

- La rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio **RIGUARDA IL SANITARIO PUBBLICO DIPENDENTE**
- Il ruolo di pubblico ufficiale in virtù dei poteri certificativi che gli competono, viene attribuito al medico il quale li espleta in diverse occasioni (prescrizioni, diagnosi, etc.), mentre l'infermiere viene solitamente riconosciuto come un incaricato di pubblico servizio
- Tale reato è persequibile d'ufficio e prevede pene più severe in virtù della qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del fatto

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

**Nel caso di pubblicazione dei dati dei pazienti, può essere integrato anche il reato di Interferenze illecite nella vita privata**



**Art. 615 bis cod. pen. – INTERFERENZE ILLICITE NELLA VITA PRIVATA:**

«Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 [abitazione o altro luogo di privata dimora], è punito con la **reclusione da sei mesi a quattro anni**.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della **reclusione da uno a cinque anni** se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato»

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

## **Udine-15 maggio 2009 - Foto di malati intubati su Facebook, denunciata l'infermiera**

«La Polizia Postale di Udine consegnerà domani mattina alla Procura della Repubblica del capoluogo friulano il rapporto informativo con il quale segnala l'infermiera Jennifer Millia, di 29 anni, di Gorizia, quale **responsabile della diffusione, su Facebook, delle foto che ritraggono alcuni ammalati intubati nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Udine**. Nel rapporto si ipotizza, nei riguardi dell'infermiera, il reato previsto dall'articolo 615 bis del Codice Penale (interferenze illecite nella vita privata)»



**MA:** Sebbene la stanza di degenza di un ospedale sia luogo in cui la persona ivi ricoverata compie atti della propria vita privata, anche intimi, è pur vero che ciò può avvenire in via non riservata, non sussistendo in capo al paziente un incondizionato *ius escludendi alios* (Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 27 novembre 2018, n. 53200)

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

## 5. LA RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

**Nel caso di pubblicazione dei dati dei pazienti, senza il loro consenso, si sta compiendo un trattamento illecito di dati in violazione della normativa in materia di privacy**



Il nuovo **Regolamento Europeo n. 679/2016** e il c.d. Codice Privacy di cui al **D.lgs. n. 196/2003, così come modificato di recente dal D.lgs. n. 101/2018**, sono volti a garantire la massima tutela della riservatezza dei dati particolari, tra i quali certamente rientrano **i dati relativi alla salute dei pazienti**

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

## **Articolo 167 D.lgs. 196/2003 aggiornato - TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

[...] 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all'interessato, è punito con la **reclusione da uno a tre anni**.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato [...]

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

## PRIVACY E CONTROLLO DEI LAVORATORI (PC E SMARTPHONE)

### **D.lgs. n. 151 del 14 settembre del 2015 (Jobs Act) che ha riscritto l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori**

Il Jobs Act ha stabilito un regime diverso a seconda del tipo di strumento:

- strumenti che consentono il controllo del lavoratore (es. videosorveglianza): installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è di norma vietata, a meno che non ricorrono due condizioni: - esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale; - preventivo accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione amministrativa (ITL)
- strumenti di lavoro (personal computer, smartphone)

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

- strumenti di lavoro (personal computer, smartphone, tablet, rete aziendale, mail aziendale): le garanzie non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (es. smartphone, tablet, personal computer), e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. In tali casi l'installazione non richiede alcun accordo sindacale, ma il datore è tenuto a fornire idonea informativa



*«Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»*

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

Ancora due sentenze:

- **Cass. pen. n. 10955 del 27 maggio 2015:** la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento effettuato dal datore di lavoro nei confronti di un proprio **dipendente che utilizzava, a fini personali, Facebook, telefono cellulare e tablet, durante l'orario di lavoro.** I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come tali attività possano interrompere la prestazione lavorativa e creare un danno all'azienda in termini di produttività e di sicurezza sul lavoro (v. distrazione)
- **Cass. civ. n. 13266 del 28 maggio 2018:** sono legittime le verifiche ex post effettuate tramite il tracciamento informatico dirette ad accertare comportamenti illeciti del dipendente che riverberino un effetto lesivo sul patrimonio aziendale e sull'immagine dell'impresa. Ne consegue, ad avviso della Corte, che i dati raccolti in un'indagine sull'utilizzo del computer da parte del dipendente possono essere validamente posti a fondamento di un licenziamento disciplinare. Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione riguardava un **lavoratore sorpreso dal direttore tecnico dell'impresa ad utilizzare il computer per finalità ludiche**, convincendo la società ad effettuare un'indagine retrospettiva sulle attività che il dipendente aveva svolto nelle settimane precedenti avvalendosi del mezzo meccanico in dotazione.

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

## ALTRI RILIEVI PENALI

- **Facebook: offendere su una bacheca è DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA – art. 595 c.p. - pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a € 516** (Cass. pen., sentenza 08/06/2015 n. 24431):

Postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione

**IL CASO:** UNA SIGNORA ha commentato su FB, sulla propria bacheca, una sentenza che la riguardava in prima persona ed in particolare, dalla lettura del suo 'post', emergevano insulti e offese a una delle persone coinvolte nei fatti. La persona (una Ostetrica) ha sporto denuncia (per DIFFAMAZIONE) e il tribunale ha condannato la responsabile (delle offese E del proprio profilo) a risarcire con 600 euro la querelante

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

## ALTRI RILIEVI PENALI

**2 gennaio 2017 - Cass. sent. n. 50/17 del 2.01.2017**

conferma che **chi offende qualcuno attraverso  
un post o un commento su Facebook** commette il  
reato di **DIFFAMAZIONE AGGRAVATA**



«Il codice penale, nell'Art. 595 nel sanzionare con la reclusione fino a 1 anno o con la multa di 1.032 euro chi offende l'altrui reputazione davanti a più persone, stabilisce anche che **“se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”** la pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa non inferiore a 516 euro»

*Studio Legale*

*Avv. Margherita Patrignani*

... segue ...

- **Facebook: usare i social in orario di lavoro è PECULATO – art. 314 c.p. – pena della reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi** (Cassazione penale, sez. I, sentenza 08/06/2015 n. 24431):

**IL CASO:** A Forlì cinque dipendenti pubblici sono stati indagati per peculato per aver usato facebook durante l'orario di lavoro. Non importa che il lavoratore abbia con la sua condotta comportato o meno un danno patrimoniale all'ente pubblico di appartenenza perché oggetto di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, che può essere compromesso anche **da un uso privato degli strumenti informatici a disposizione** (Tra le tante, v. Cassazione penale sez. VI, 15 aprile 2008, n. 20326).

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

## CASI PRATICI

# IL CASO POGGIALI: dai fatti del 2014 alla sentenza del 2017

ilFattoQuotidiano.it SEZIONI BLOG FATTO TV ABBONATI FQ SHOP PARTECIPA

Temi del Giorno CILE • MAFIA CAPITALE • MATTEO RENZI • MIGRANTI • RIFORMA

IlFattoQuotidiano.it / Emilia Romagna

**casa.it** ...MA IL POSTO DOVE VIVRÒ GLI ANNI PIÙ DIVERTENTI

## Ausl licenzia l'infermiera che fece "selfie" col cadavere. E' accusata anche di omicidio



Emilia Romagna

*Il provvedimento è stato preso dall'azienda sanitaria che la scorsa settimana aveva comunicato alla sua dipendente la decisione di ridurre del 50% il suo stipendio in attesa di ulteriori comunicazioni alla luce dei tre procedimenti disciplinari aperti nei suoi confronti.*

di David Marceddu | 29 luglio 2014

ilFattoQuotidiano.it 2019 - Tutti i diritti sono riservati

Nurse24.it DIVENTARE INFERMIERE STUDENTI INFERMIERI SPECIALIZZAZIONI

Pubblicato il 12.07.17 di Redazione Aggiornato il 12.07.17

489 Azioni 

È stata assolta dall'accusa di omicidio di una paziente, ma adesso Daniela Poggiali, l'infermiera di Lugo, dovrà vedersela con l'Ipasvi di Ravenna. Il collegio, infatti, la convocherà a breve «per verificare la sussistenza di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare».

### L'Ipasvi convoca l'infermiera di Lugo

In pratica, il collegio riprenderà la procedura di valutazione su eventuali [procedimenti disciplinari](#) a carico di Daniela Poggiali, procedura che si era interrotta nel 2014 in seguito all'arresto dell'infermiera.

«Al di là dell'assoluzione in sede penale - spiega l'Ipasvi Ravenna in una nota - dai procedimenti civili che l'hanno vista protagonista in quanto infermiera sono emersi possibili profili di interesse disciplinare». «È necessario attendere le motivazioni della sentenza per potersi meglio esprimere sulla vicenda - continua la presidente del consiglio direttivo del Collegio Ipasvi di Ravenna, Milena Spadola - ed è necessario attendere la conclusione dei procedimenti penali a carico della signora Poggiali per poter verificare la possibilità stessa dell'azione disciplinare. Ma nel corso di procedimenti civili che hanno avuto come protagonista la Poggiali sono, invece, emersi possibili profili di interesse disciplinare. Il collegio Ipasvi di Ravenna provvederà a verificare la sussistenza di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, provvedendo, in tempi celari, alla convocazione della diretta interessata».

Nel mirino dell'Ipasvi ci sono finiti in modo particolare i **selfie di Poggiali insieme ai pazienti morti**. Proprio per quelle foto l'infermiera era stata convocata per un'audizione nel 2014. Ma l'audizione non ebbe mai luogo perché la 45enne fu arrestata. Ora si ricomincia proprio da lì.

**Tags :** Infermieri, Emilia-Romagna, Ravenna, Attualità Infermieri



Daniela Poggiali in un selfie con una paziente deceduta

# IL CASO POGGIALI: dai fatti del 2014 alla sentenza del 2017

26/2/2019

Daniela Poggiali, per la Cassazione è tutto da rifare

**Nurse24.it**

INFERMIERA

## **Daniela Poggiali, processo da rifare. Si torna in appello**

Pubblicato il 18.07.18 di [Leila Ben Salah](#) Aggiornato il 23.07.18

Tutto da rifare per Daniela Poggiali, l'ex infermiera di Lugo, accusata della morte di una paziente nel 2014.

### **L'ex infermiera di Lugo e i 1.003 giorni di carcere**

La Cassazione ha deciso che il processo è da rifare. **Daniela Poggiali** era stata condannata all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Rosa Calderoni con una iniezione di potassio, secondo i giudici di Ravenna. Dopo **1.003 giorni di carcere** era stata assolta, con soluzione piena, in appello a Bologna nel 2017. Adesso il terzo colpo di scena della prima sezione della Cassazione: si torna in appello a Bologna. Sarà un processo bis che verrà celebrato in autunno

**Daniela Poggiali è stata radiata dall'albo** per via degli scatti che l'hanno ritratta con il pollice alzato vicino a un'anziana appena deceduta.

- PROCEDIMENTO PENALE: SENTENZA DI CONDANNA ALL'ERGASTOLO IN PRIMO GRADO NEL 2014 – SENTENZA DI ASSOLUZIONE IN APPELLO NEL 2017 ANNULLATA DALLA CASSAZIONE NEL 2018**
- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SUL LUOGO DI LAVORO: LICENZIAMENTO**
- PROCEDIMENTO DEONTOLOGICO OPI: RADIAZIONE**

Copyright © STUDIO PATRIGNANI 2019 - Tutti i diritti sono riservati

## CONSIGLI PRATICI

- USARE I SOCIAL CON PARSIMONIA
- NON PARLARE DI LAVORO / DAL LAVORO SUI SOCIAL
- NON PUBBLICARE FOTO CHE RITRAGGANO PAZIENTI O LUOGHI DI LAVORO
- EVITARE COMMENTI OFFENSIVI

*Studio Legale*

---

*Avv. Margherita Patrignani*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

Mail [info@studiolegalepatrignani.it](mailto:info@studiolegalepatrignani.it)  
Pec [margherita.patrignani@ordineavvocatirimini.it](mailto:margherita.patrignani@ordineavvocatirimini.it)  
Sito web [www.studiolegalepatrignani.com](http://www.studiolegalepatrignani.com)

---

*Studio Legale*  
*Avv. Margherita Patrignani*